



## Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli Rubrica "Dentro la Notizia"

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

**58/2015**  
**Aprile/15/2015 (\*)**  
**Napoli 28 Aprile 2015**

***Entro il prossimo 30 aprile 2015, i contribuenti, che risultano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa (articolo 38-bis, secondo comma, D.P.R. 633/1972), possono ottenere il rimborso o la compensazione del credito IVA maturato nel primo trimestre dell'anno 2015, presentando il modello TR approvato con il provvedimento direttoriale n. 39968 del 20 marzo 2015.***

Come noto, l'articolo 38-bis, comma 2, del DPR 633/72 prevede che il contribuente possa ottenere il rimborso del credito IVA, in relazione a periodi inferiori all'anno, ove il credito maturato sia superiore a euro 2.582,28 e sia presentata apposita istanza mediante l'apposito modello TR.

Orbene ciò premesso, giovedì 30 aprile 2015 è il termine ultimo per i contribuenti IVA che, nel corso del primo trimestre 2015, hanno realizzato un'eccedenza di imposta superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiederne il rimborso, in tutto o in parte, o l'utilizzo in compensazione con altri tributi e contributi.

### **REQUISITI PER RICHIEDERE IL RIMBORSO O LA COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA TRIMESTRALE**

Il rimborso del credito maturato può essere richiesto solo da alcune categorie di contribuenti, in particolare, secondo i dettami di cui all'articolo 38-bis,

secondo comma, del D.P.R. 633/1972, può procedere a richiedere il rimborso IVA chi :

- ***esercita esclusivamente o prevalentemente attività che comportano operazioni soggette a imposta con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni***
- ***effettua operazioni non imponibili (articoli 8, 8-bis e 9 del D.P.R. 633/1972) per un ammontare superiore al 25% del totale complessivo di tutte le operazioni effettuate***
- ***ha effettuato nel trimestre acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai due terzi del totale degli acquisti e delle importazioni imponibili***
- ***non residente e senza stabile organizzazione in Italia, si è identificato direttamente (articolo 35-ter, Dpr 633/1972) o ha nominato un rappresentante residente nel territorio dello Stato***
- ***effettua, in un trimestre solare, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia, operazioni attive per un importo superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate, riferite alle seguenti prestazioni: lavorazioni di beni mobili materiali; trasporto di beni e relativa intermediazione; servizi accessori ai trasporti di beni e relativa intermediazione; prestazioni indicate nell'articolo 19, comma 3, lettera a-bis, D.P.R. 633/1972.***

#### **UTILIZZO DEL CREDITO IVA IN COMPENSAZIONE**

In alternativa al rimborso, i contribuenti interessati ***possono chiedere di utilizzare in compensazione il credito vantato.***

Sul punto, si ricorda che, al fine di contrastare gli abusi e gli illeciti derivanti dall'utilizzo di crediti inesistenti, a decorrere dal 1° aprile 2012, per effetto delle novità apportate dal D.L. n. 16/2012, i crediti IVA trimestrali possono essere utilizzati in compensazione "orizzontale" nel modello F24:

- ***fino all'ammontare di € 5.000,00, dal giorno successivo alla presentazione del modello TR dal quale emergono, senza dover attendere il giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione di tale modello;***

- **oltre il suddetto ammontare di € 5.000,00, solo dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione del modello TR dal quale emergono**

Per compensare crediti IVA (annuale o trimestrale) **per importi superiori ad € 5.000 annui, è obbligatorio utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate** (ENTRATEL o FISCONLINE), mentre i soggetti che effettuano compensazioni **di crediti inferiori ad € 5.000,00 possono continuare ad utilizzare i servizi home-banking o remote banking (CBI), messi a disposizione da istituti finanziari e poste Italiane.**

### **NOVITA' NUOVO MODELLO TR**

Il modello IVA TR per la richiesta di rimborso o di utilizzo in compensazione del credito trimestrale **è stato recentemente "rivisitato", per adeguarlo alle intervenute novità normative**, in particolare quelle dettate in materia di rimborsi dal D.lgs. N. 175/2014 (c.d. "**decreto semplificazioni**"), a seguito delle quali:

- **è stato innalzato a 15mila euro l'ammontare dei rimborsi eseguibili senza prestazione di garanzia;**
- **è possibile ottenere i rimborsi superiori a 15mila euro senza garanzia, ma presentando l'istanza munita di visto di conformità rilasciato da un professionista abilitato o da un Caf-imprese (o di sottoscrizione da parte dell'organo di controllo) e una dichiarazione sostitutiva attestante la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali e finanziari;**
- **la garanzia per i rimborsi oltre i 15mila euro è richiesta solo per le situazioni "a rischio", come nel caso di soggetti che esercitano un'attività di impresa da meno di due anni (a meno che non siano start-up innovative) o di soggetti che richiedono il rimborso dell'eccedenza detraibile risultante all'atto della cessazione dell'attività.**

Un'ulteriore novità riguarda i rimborsi IVA da effettuare in via prioritaria: possono ora accedervi anche **i cessionari/prestatori della pubblica**

**amministrazione coinvolti nel c.d. nuovo meccanismo dello split payment** che, spostando l'obbligo del versamento dell'IVA dai fornitori alla P.A., è destinato a determinare in capo ai primi una perdurante posizione creditoria.

Ciò premesso, **le novità del modello TR approvato**, rispetto al precedente, **riguardano l'introduzione:**

- *della sezione ove apporre il visto di conformità (o la sottoscrizione alternativa dell'organo di controllo contabile), sufficiente per richiedere l'esecuzione dei rimborsi di importo superiore a 15.000 euro, al di fuori di specifiche ipotesi "di rischio", a norma dell'art. 38-bis del DPR 633/72, come riformulato dall'art. 13 del D.lgs. n. 175/2014;*
- *del campo ove rendere la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso, da parte del contribuente, dei requisiti patrimoniali e contributivi che legittimano l'esecuzione del rimborso senza prestazione della garanzia patrimoniale;*
- *la previsione del campo ove richiedere a rimborso, anche in via prioritaria, l'IVA derivante dall'effettuazione di operazioni nei confronti della pubblica amministrazione con il meccanismo dello "split payment" di cui all'art. 17-ter del DPR 633/72.*

#### **TERMINI DI PRESENTAZIONE MOD. IVA TR E CODICI TRIBUTO**

Il modello IVA TR deve essere presentato telematicamente entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati ad Entratel.

<b>Credito IVA</b>	<b>Termine di presentazione</b>	<b>Codice Tributo</b>
<b>Primo</b> trimestre 2015	<b>30/04/2015</b>	<b>6036</b>
<b>Secondo</b> trimestre 2015	<b>31/07/2015</b>	<b>6037</b>
<b>Terzo</b> trimestre 2015	<b>31/10/2015</b>	<b>6038</b>

#### **VARIAZIONE SCELTA RIMBORSO/COMPENSAZIONE DEL MODELLO IVA TR**

Un'attenzione particolare merita l'ipotesi in cui il contribuente decidesse di variare la scelta di utilizzo della eccedenza di credito IVA trimestrale effettuata

tramite la presentazione nei termini del modello TR, ovvero decidesse di chiedere a rimborso il credito IVA destinato alla compensazione e viceversa. All'uopo si segnala che tale problematica è stata affrontata e risolta dall'Agenzia delle Entrate con la **Risoluzione n. 99/E dell'11 novembre 2014**, dove sono state esaminate le seguenti fattispecie:

- **richiesta di revoca del rimborso per utilizzare, successivamente, il credito spettante in compensazione in sede di dichiarazione;**
- **richiesta iniziale di rimborso seguita poi dalla richiesta dall'utilizzo in compensazione del credito IVA entro il termine di scadenza della presentazione del modello TR per il relativo trimestre.**

In risposta alla **prima problematica**, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che, prima della scadenza dei termini per la presentazione dell'istanza di rimborso, **il contribuente ha facoltà di rettificare o integrare tale scelta, mediante presentazione di una nuova istanza nella quale andrà barrata l'apposita casella "correttiva nei termini"** (vedi sotto prospetto), ed inoltre rileva che non esiste alcuna norma che sancisca il principio della immutabilità della scelta operata dal contribuente con la presentazione del modello TR, ma non solo.

Casi particolari di compilazione	Regimi particolari	Contabilità separate	Richiesta presentata da ente o società controllante per il gruppo	Correttiva nei termini	Rettifica utilizzo credito
----------------------------------	--------------------	----------------------	---	------------------------	----------------------------

Per quanto riguarda invece **la seconda problematica** di cui sopra, l'Agenzia ritiene che **il contribuente possa, altresì, variare la scelta iniziale di rimborso, anche oltre i termini di presentazione del modello TR, chiedendo l'utilizzo in compensazione della somma già richiesta a rimborso.**

In altre parole, l'Ufficio consente la possibilità di rettificare il modello TR - validamente e tempestivamente presentato - anche una volta decorso il termine ultimo per la presentazione della correttiva nei termini.

In entrambi i casi, la modifica della modalità di utilizzo del credito, operata tramite la presentazione di un nuovo modello TR, deve successivamente trovare corretta esposizione nella dichiarazione annuale IVA e, pertanto, la rettifica del modello TR non può essere esercitata dopo la data di presentazione della stessa dichiarazione.

**Attenzione**

La possibilità di variare la scelta operata inizialmente (da rimborso a compensazione e viceversa) non opera, rispettivamente:

- **in caso di avvenuta validazione della disposizione di pagamento dell'IVA chiesta a rimborso;**
- **qualora il credito sia già stato utilizzato in compensazione.**

#### **PARERE CONTRARIO DELLA GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ**

Si segnala che quanto sopra riportato, contenuto del documento di prassi suddetto, si pone in contrasto con la giurisprudenza di legittimità.

Infatti una recente sentenza della **Corte di Cassazione** (sentenza n. 24916/2013) ha statuito che **la presentazione dell'istanza di rimborso trimestrale ex art. 38-bis, comma 2, DPR n. 633/72 assume carattere irrevocabile, nel senso che dopo aver presentato il mod. IVA TR il contribuente non può più cambiare idea.**

**Ad maiora**

**IL PRESIDENTE**  
**Edmondo Duraccio**

**(\*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori**

**ED/FC/GC**